

Articolo scritto il 29 ottobre 2012.

Supplenti: Illegittime le ferie d'ufficio nei periodi di sospensione delle lezioni

Nei prossimi periodi di sospensione delle lezioni alcuni dirigenti scolastici hanno intenzione di collocare in ferie d'ufficio i docenti in servizio con contratto di supplenza breve, sino ad avere diritto, sino al termine delle lezioni oppure sino al 30 giugno 2013 sostenendo che è obbligatorio, in quanto il decreto legislativo 95/12 convertito in legge 135/12 prevede il divieto di monetizzazione delle ferie.

Tale iniziativa, **a nostro parere**, è del tutto arbitraria.

Infatti attualmente non esiste nessun riferimento legislativo o contrattuale che può collocare il personale in ferie d'ufficio durante la sospensione delle lezioni.

L'art. dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta) recita testualmente: **"La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro..."**.

Gli Artt. 13, co. 9 e 19, co. 2 del vigente CCN Scuola prevedono che le ferie devono essere fruito nei periodi di sospensione delle attività didattiche e che per il personale assunto a tempo determinato *"la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni non è obbligatoria"*.

L'ordinamento scolastico pone una chiara distinzione tra la nozione di *"sospensione delle lezioni"* e quello di *"sospensione delle attività didattiche"*,

- per **"sospensione delle attività didattiche"** si intende, esclusivamente, il periodo intercorrente tra il 30 giugno fino al 31 agosto;
- per **"sospensione delle lezioni"** si intendono i giorni in cui i calendari scolastici regionali hanno disposto che non ci sia lezione (vacanze natalizie, pasquali, ecc.).

E' vero che il Disegno di Legge di stabilità, **attualmente in discussione alla Camera**, prevede che: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative"

Però **tale norma**, se sarà confermata, **entrerà in vigore solo dopo l'approvazione del Parlamento.**